



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

REGISTRO DELLE IMPRESE

Obbligo, per le imprese individuali, di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al registro delle imprese

Il decreto legge n. 179/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 ed in vigore dal 20 ottobre, ha introdotto, tra l'altro, **l'obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese** (v. art. 5).

La successiva legge di conversione del citato decreto legge (legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2012 ed in vigore dal 19 dicembre), ha confermato tale obbligo, modificando nel contempo alcune disposizioni relative alle imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge.

Dalle predette norme deriva quanto segue:

A) Tutte le imprese individuali, dal 20 ottobre 2012, **in fase di prima iscrizione**, devono comunicare il proprio indirizzo pec. L'assenza dell'indirizzo pec impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale (determina quindi il rifiuto di iscrizione).

Nel caso si utilizzi il software Starweb, l'informazione va indicata nel campo 'sede dell'impresa'. Oltre all'indirizzo della sede va cioè indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui si utilizzino altri software va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I1 e compilando il riquadro 5.

B) Le imprese già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 - nonchè le imprese individuali iscritte dopo tale data **ma con domanda di iscrizione presentata prima del 20 ottobre 2012** - sono tenute a comunicare il loro indirizzo pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il **30 giugno 2013. Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali**. Eventuali imprese individuali attive **ma** soggette a procedure concorsuali non sono pertanto obbligate ad iscrivere l'indirizzo di posta elettronica certificata.

La domanda di iscrizione del **solo indirizzo pec** - da parte delle imprese individuali indicate alla lettera B) - non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria.

Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Nel caso in cui si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I2 e compilando il riquadro 5.

Le imprese individuali di cui al punto B) che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, subiranno la 'sanzione' della **sospensione, fino a 45 giorni**, di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dall'1 luglio 2013 in poi. **Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.**

L'indirizzo PEC delle imprese individuali (di cui al punto B) può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale...etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Gianfrancesco Vanzelli

Milano, 21/12/2012